

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 817)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 novembre 1959 (V. Stampato n. 291)*

**d'iniziativa dei deputati PREZIOSI Olindo e FOSCHINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1959

---

**Modifica dell'articolo 582 del Codice penale**

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

L'articolo 582 del Codice penale è sostituito dal seguente:

*Lesione personale.* — « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccetto quelle indicate al numero 1° e nell'ultimo capoverso dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».